

## ASSESSORATO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 16 ottobre 2000, n. 1033.

**Legge regionale 3 luglio 2000, n. 15. Direttive.**

*Ai sindaci dei comuni della Sicilia*

*Ai settori di sanità pubblica veterinaria*

*Aziende unità sanitarie della Sicilia*

e, p.c. *Alla Presidenza della Regione siciliana Palazzo d'Orleans*

*Al Ministero della sanità D.A.N.S.P.V. ufficio X*

*All'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - gruppo caccia*

*All'Associazione regionale allevatori*

*Alla Confederazione italiana agricoltori*

*Alla Confederazione regionale coltivatori diretti*

*Alla Confagricoltura*

Come è noto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000 è stata pubblicata la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15: "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo".

Tale norma emanata in attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" promuove la protezione degli animali con particolare riguardo alle condizioni di vita degli animali domestici e di affezione, l'educazione al rispetto degli stessi e sostiene gli interventi finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale e alla prevenzione del randagismo.

Nelle more dell'emanazione dei regolamenti di esecuzione previsti nell'articolato della legge regionale, in corso di elaborazione, si riportano di seguito alcune istruzioni e suggerimenti circa l'immediata applicazione di alcune norme contenute negli articoli della legge.

*Norme di tutela igienica della collettività*

Al fine di evitare problemi di igiene urbana e di salute pubblica, per una limitazione delle malattie infettive e parassitarie derivanti da possibili contatti con le deiezioni dei cani, interrompendo i cicli oro-fecali di origine parassitaria, con l'articolo 17 è fatto obbligo a chi conduce cani nelle vie o in luoghi aperti al pubblico di munirsi di appositi mezzi per la rimozione delle deiezioni solide dei propri cani.

In applicazione del citato articolo si invitano pertanto tutte le amministrazioni comunali ad attivarsi individuando e delimitando apposite aree da destinare alle funzioni fisiologiche e motorie degli animali.

Pertanto, le amministrazioni comunali disporranno con propria ordinanza quanto previsto dall'articolo di che trattasi e avranno cura di vigilare sulla corretta applicazione della norma nonché sull'accertamento delle violazioni e le conseguenti sanzioni amministrative.

Come è noto, l'articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 15/2000 ha individuato nel sindaco competente per territorio l'autorità ad emettere i provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, in ordine alle violazioni ed agli illeciti previsti dalla citata legge regionale.

Pertanto, organo competente a ricevere "rapporto" è il sindaco del comune sul cui territorio è stato commesso l'illecito e che poi provvederà all'emissione della "ordinanza-ingiunzione" o alla "ordinanza di archiviazione".

Le somme relative alle "ordinanze-ingiunzioni" devono essere versate alla Regione attraverso la Cassa regionale competente sul territorio sul capitolo 2301, entrate bilancio regionale, cat. V, mediante versamento sul conto corrente postale della predetta Cassa regionale indicando la seguente causale: "Da accreditare sul capitolo 2301, entrate bilancio regionale, categoria V, articolo 17 legge regionale n. 15/2000".

Anche il pagamento spontaneo delle ammende dovrà avvenire presso la Cassa regionale con le modalità di cui sopra.

*Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti*

Come è noto, accade spesso nelle campagne che branchi di cani randagi o inselvatichiti assalgano gli animali domestici causando non pochi problemi di carattere pubblico e determinando danni, anche ingenti, agli allevatori a causa delle perdite dei capi di bestiame che soccombono successivamente alle aggressioni.

Per tali motivi, allo scopo di andare incontro agli allevatori indennizzandoli per le perdite subite, all'articolo 21 sono state individuate le modalità per accedere agli indennizzi la cui spesa è prevista nella norma finanziaria di cui all'articolo 27.

Gli allevatori che hanno subito perdite, successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 15/2000, di capi di bestiame delle specie bovine, bufaline, suine, equine, ovine e caprine, o a seguito degli abbattimenti disposti a causa delle ferite inferte dai cani randagi o inselvatichiti, hanno diritto al rimborso del valore di mercato calcolato al momento della ordinanza sindacale di abbattimento e/o distruzione ridotto del 20%.

*Documentazione per l'indennizzo*

Ai fini della corresponsione dell'indennizzo dovrà essere prodotta la sotto elencata documentazione, in triplice copia, di cui una in originale:

- 1) istanza, in carta libera, dell'interessato diretta all'Assessorato regionale della sanità, per il tramite del sindaco del comune di competenza (completa delle generalità, domicilio, codice fiscale);
- 2) attestazione di un veterinario ufficiale della competente Azienda unità sanitaria locale, dalla quale si evinca la causa di morte e le eventuali proposte o disposizioni adottate;
- 3) attestato del servizio veterinario della Unità sanità sanitaria locale dal quale risulti che l'allevamento è in regola con i relativi piani di eradicazione delle malattie infettive nonché con la registrazione di cui al D.P.R. n. 317/96; qualora trattasi di animali soggetti a vaccinazione obbligatoria, dovrà essere attestato altresì che gli animali abbattuti e distrutti erano stati vaccinati in conformità all'ordinanza della competente autorità sanitaria;
- 4) ordinanza del sindaco con cui è stata disposta la distruzione dei capi morti, e/o l'abbattimento e la distruzione degli animali che, a parere del veterinario ufficiale, abbiano subito lesioni non compatibili con la vita; ordinanza di distruzione emessa per gli animali che hanno subito lesioni di piccola entità, sottoposti al periodo di osservazione di cui all'articolo 88 del regolamento di polizia veterinaria che, a causa delle ferite inferte dai cani randagi o inselvatichiti, vengono abbattuti o muoiono dopo il quinto giorno e che devono essere interamente distrutti con divieto di scuoiamento;
- 5) attestato del sindaco da cui risulti la completa esecuzione dell'ordinanza di cui al punto 4) e che gli allevatori o detentori degli animali morti, abbattuti o distrutti hanno rispettato le norme stabilite dall'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dal regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e dalla legge 2 giugno 1988, n. 218;
- 6) se trattasi di animali iscritti nei libri genealogici, un attestato rilasciato dall'Associazione allevatori, giuridicamente riconosciuta, da cui risulti che gli animali erano iscritti ai libri genealogici od ai registri anagrafici dei meticci riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura e foreste;
- 7) provvedimento con cui il sindaco fissa la misura dell'indennità dovuta agli allevatori aventi diritto, che deve essere calcolata per gli animali riscontrati morti e per quelli successivamente abbattuti determinata ai sensi dell'articolo 2 del D.M. n. 298/89 ridotta del 20%.

Si confida nella massima collaborazione e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

*L'Assessore:* PROVENZANO

(2000.46.2239)